



Repubblica Italiana

Tribunale di Pistoia

Sezione civile

In nome del Popolo Italiano

Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le parti:

Opponente: **TIZIA NV**, in persona del legale rappresentante sig. _____, con sede a Deerlijk (Belgio) in _____, domiciliata a Pistoia in _____ presso lo studio dell'avv. _____ del Foro di Pistoia, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione unitamente all'avv. _____ del Foro di Firenze, munito di procura per notaio _____ di Deerlijk del 12/3/08,

Convenuto: **CAIA Spa**, in persona del legale rappresentante sig. _____, con sede a Montale in v. _____ e domiciliata a Pistoia in _____ presso lo studio dell'avv. _____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del Foro di Prato per mandato a margine del ricorso per ingiunzione,

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Decisa a Pistoia in data 2 marzo 2009 sulle seguenti conclusioni:

Per l'opponente: In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza giurisdizionale a conoscere della causa in favore del giudice belga; in denegata ipotesi, in subordine e senza accettazione della giurisdizione del giudice italiano, si insiste per l'ammissione di tutte le prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 Cpc depositate e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie,

nonché per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare illegittimo, ovvero nullo, ovvero inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n° 192 emesso a favore di CAIA Spa e nei confronti di TIZIA NV dal Tribunale di Pistoia in data 27/12/07 per la somma di € 11.708,55, oltre spese per € 653,00, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate;
in via subordinata, senza che ciò possa costituire accettazione tacita della giurisdizione né rinuncia all'eccezione di incompetenza giurisdizionale né tantomeno rinuncia al contenzioso pendente innanzi al giudice belga, previo accertamento dell'inadempimento da parte di CAIA Spa delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita internazionale di beni, dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Per il convenuto: In via preliminare di rito per la reiezione dell'eccezione di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Pistoia e la conseguente dichiarazione di competenza dello stesso a decidere sulla causa oggi in discussione.
Nel merito, in via istruttoria per l'ammissione di tutte le prove richieste in corso di causa, con opposizione a quelle richieste ex adverso, come da memorie ex art. 183 Cpc ritualmente depositate;
in via preliminare di merito insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, per la reiezione dell'opposizione e la conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e di onorari.

Fatto e Processo

La Spa CAIA ha chiesto e ottenuto da questo tribunale un decreto ingiuntivo (n° 1192/07 del 27/12/07) a carico della TIZIA NV per il pagamento della somma di € 11.708,55 oltre accessori, a titolo di prezzo di acquisto della merce venduta con fatture FC 845/07 e FC 912/07.

Avverso il decreto propone opposizione l'ingiunto chiedendone la revoca e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere competente quello belga, poiché l'ingiunta ha sede in Belgio e, a norma dell'art. 5 Regolamento CE 44/2001, in materia contrattuale il giudice competente è quello del luogo ove la merce è stata o doveva essere consegnata, (nel caso di specie a Deerlijk).

Nel merito afferma di aver ricevuto da CAIA, in date 30/8 e 21/9/07, una partita di filati di ciniglia che, messi in lavorazione, hanno evidenziato difetti (ma solo dopo la tessitura), ovvero striature che hanno costretto TIZIA ad interrompere la produzione; un'analisi effettuata nel novembre di quell'anno ha confermato i difetti, subito comunicati a CAIA, la quale tuttavia ha respinto ogni addebito.

Conseguentemente, TIZIA ha convenuto CAIA avanti al giudice belga con atto di citazione notificato il 31/1/08, per sentir dichiarare risolto il contratto stipulato dalle parti, accertare il diritto di TIZIA di non pagare le fatture e condannare CAIA al risarcimento dei danni.

Per il caso in cui questo Tribunale ravvisasse la propria competenza giurisdizionale, l'opponente chiede che, revocato il decreto ingiuntivo, il contratto tra le parti sia dichiarato risolto e controparte condannata al risarcimento dei danni, quantificati in € 144.832,04.

Si è costituita CAIA Spa chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, la convenuta osserva che il giudice italiano è stato investito per primo della controversia (infatti il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 17/12/07, l'atto di citazione avanti al giudice belga è stato notificato il 31/1/08), che le parti hanno convenzionalmente individuato nel Tribunale di Pistoia il giudice competente a dirimere ogni loro eventuale controversia, e che oggetto della presente causa è il pagamento del prezzo della merce fornita, in relazione al quale "luogo ove deve eseguirsi la prestazione" è quello della sede del venditore.

Nel merito la convenuta eccepisce che il difetto lamentato da TIZIA non era occulto bensì palese e, in ogni caso, non dipendeva dalla qualità del filato fornito ma dal processo di tessitura; pertanto controparte sarebbe incorsa in decadenza quanto alla contestazione dei vizi.

Con ordinanza del 5/11/08 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.

Motivi della decisione

A norma dell'art. 5 Regolamento CE 44/01, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta avanti al giudice di altro Stato membro, in materia contrattuale, nel luogo in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita; la norma specifica poi che per luogo di esecuzione dell'obbligazione deve intendersi, nel caso di compravendita di beni mobili, quello in cui detti beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

La Suprema Corte è ferma nel ribadire che, ai fini dell'individuazione del giudice competente ex art. 5 Regolamento 44/01/CE, il luogo di consegna dei beni è l'unico rilevante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compresa dunque quella di pagamento del prezzo (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 10941/07, Cass. SU 13891/07).

Per la determinazione di tale luogo di consegna occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna 11/4/80 sui contratti di vendita internazionale di merci, resa esecutiva con L. 765/85: la quale detta regole sull'obbligo di consegna da parte del venditore la cui applicazione è subordinata all'inesistenza di altro obbligo ("se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in altro luogo particolare ..."), quale potrebbe derivare da una pattuizione espressa delle parti.

Nel nostro caso nelle fatture azionate è contenuta la dicitura "consegna D.D.U. Deerlijk" e la convenuta non contesta che, effettivamente, la consegna dovesse essere effettuata al domicilio dell'acquirente, il che rende irrilevante (ai fini dell'applicazione dell'art. 31 Convenzione Vienna) il fatto che sia previsto l'intervento di un trasportatore.

Afferma piuttosto la convenuta che le parti hanno convenuto una clausola c.d. di proroga della giurisdizione: infatti, in tutti i moduli contrattuali utilizzati da CAIA nei suoi rapporti con TIZIA (anche precedenti a quello per cui è causa) è sempre inserita la previsione del Foro esclusivo di Pistoia; dando esecuzione a tutti i rapporti contrattuali instaurati, controparte avrebbe dunque tenuto un comportamento concludente di accettazione di tale clausola.

A questo proposito si osserva che l'art. 23 Regolamento 44/2001/CE ammette la deroga se essa risulti (1) da patto scritto, (2) da altra forma prevista dalle parti, (3) da una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali.

Nella fattispecie la previsione della competenza del Foro di Pistoia è contenuta nelle condizioni generali stampate sul retro delle fatture emesse dalla CAIA, ma non figura alcuna firma per accettazione o altro richiamo a detta clausola da parte di TIZIA.

Insegna la Suprema Corte (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 13891/07 e, con riferimento all'analoga norma contenuta nell'art. 17 Convenzione Bruxelles, Cass. SU 7503/04, Cass. SU 6634/03, Cass. SU 1150/02) che il requisito della forma scritta è rispettato quando la clausola di deroga sia sottoscritta da ambedue le parti o da esse espressamente richiamata.

L'esecuzione dei contratti precedenti non implica accettazione della clausola poiché di per sé è indicativa solo dell'adempimento alla obbligazione di pagare il prezzo della merce volta per volta acquistata.

Quanto alla conformità di tale clausola ad un uso conosciuto dalle parti, o che esse avrebbero dovuto conoscere in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali, è necessario che chi invoca detto uso ne dia prova, cosa che CAIA non ha fatto.

Ne segue la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice non competente.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione,

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n° 1192/07 emesso in data 27/12/07 dal Tribunale di Pistoia;

condanna la società convenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in € 5.014,21 come da notula, oltre imposta e contributi.

Pistoia, 2 marzo 2009

Il Giudice
Dott. Niccolò Calvani